



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9974 del 2022, proposto da  
Teresa Ferrazzano, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Corradino e  
Giuseppe Caceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per  
la Campania, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la  
Campania – Ambito Territoriale di Salerno, Ministero dell'Istruzione - Ufficio  
Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, Ministero  
dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito  
Territoriale di Benevento, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale  
per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta, Ministero dell'Istruzione Ufficio  
Scolastico Regionale per il Lazio, Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico  
Regionale per il Lazio– Ambito Territoriale di Roma, non costituiti in giudizio

***nei confronti***

Bruna Maratea, non costituita in giudizio

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7279/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie

all'origine dei fatti di causa che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incumbente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Claudio Contessa**

**IL SEGRETARIO**